



Comune di Suisio
Provincia di Bergamo

Codice: 16209

C.C. Numero 42 del 29-12-2022

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i.. Approvazione relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2021

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20:45, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in, Prima convocazione in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Avv. PAGNONCELLI PAOLA	P	PAGNONCELLI CLAUDIA	P
BERTUETTI DOTT. EDOARDO	P	ZONCA ANGELO	A
ROTA ANDREA	A	CESARETTO GIANNA	P
CIMADORO RENATO	P	LOCATELLI NICOLA	A
VINCENZO			
BRAVI FABIO	P	TEANI RAFFAELLO	P
GHISLENI ALBERTO	P	GHISLENI CLARA	A
BONOMI TERESA SABINA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa il Segretario Generale Paradiso Dott. Filippo il quale provvede alla redazione de presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. PAGNONCELLI PAOLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'assessore Colzani illustra l'argomento evidenziando le ragioni per le quali si ritiene cdi mantenere le partecipazioni in essere;

Il Consigliere Teani rileva come non siano chiari i risultati economici di UNICA e la sua coerenza con la normativa vigente in materia di partecipate in mancanza di personale;

Il Vicesindaco Bertuetti evidenzia come sia anche pervenuto il parere favore del Revisore dei Conti.

Al termine del dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

TENUTO CONTO che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), testualmente recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Dalla lettura del sopra riportato articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, si può evincere che:

- le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

- le amministrazioni pubbliche devono provvedere a rilevare
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

TENUTO CONTO, altresì, che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 27/09/2017;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- inoltre, l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- il comma 11 dell'articolo 26 ha stabilito che "alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31dicembre 2017";
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" riferito all'anno 2020 è stato approvato in data 30/12/2021 con deliberazione n. 40;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, dopo la revisione del 2015 e quelle del 2017e 2018, di effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui l'Ente detiene partecipazioni;

CONSIDERATO che a seguito della ricognizione effettuata non si rende necessario alla data attuale e stando l'attuale quadro normativo, predisporre alcun piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate;

RITENUTO dunque che sussistono le condizioni normative ed economiche per il mantenimento delle partecipazioni nelle società:

- UNIACQUE SPA
- INGEGNERIE TOSCANE SRL partecipazione indiretta, la cui cessione è avvenuta in data 25/07/2022;
- UNICA SERVIZI SPA
- HSERVIZI SPA partecipazione indiretta

- LINEA SERVIZI SRL partecipazione indiretta, dal 01/01/2022 Unica Sport SSD a R.L.
- ANITA SRL

TENUTO CONTO dell'art. 22 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." che dispone la pubblicazione, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato";

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 -comma 1 -del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Con voti

Presenti n. 9

Assenti n. 4 (Cons. Rota Andrea, Cons. Zonca Angelo, Cons. Locatelli Nicola, Cons. Ghisleni Clara)

Votanti n. 7

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 2 (Cons. Cesaretto e Cons. Teani)

DELIBERA

1. Di approvare i richiami e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di mantenere, per le motivazioni sopra esposte le partecipazioni societarie nelle seguenti società:
 - UNIACQUE SPA 0,32%
 - INGEGNERIE TOSCANE SRL partecipazione indiretta, la cui cessione è avvenuta in data 25/07/2022;
 - UNICA SERVIZI SPA 4,59%
 - HSERVIZI SPA partecipazione indiretta
 - LINEA SERVIZI SRL partecipazione indiretta, dal 01/01/2022 Unica Sport SSD a R.L.
 - ANITA SRL 2,19%.
3. Di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
4. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. Di trasmettere il presente provvedimento, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e renderlo disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del d.lgs. n.175/2016 ed alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del medesimo T.U.;7.Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata

Con voti

Presenti n. 9

Assenti n. 4 (Cons. Rota Andrea, Cons. Zonca Angelo, Cons. Locatelli Nicola, Cons. Ghisleni Clara)

Votanti n. 7

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 2 (Cons. Cesaretto e Cons. Teani)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000.

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del settore
Paradiso Dott. Filippo

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del settore
Paradiso Dott. Filippo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. PAGONCELLI PAOLA

IL Segretario Generale
Paradiso Dott. Filippo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 09-01-2023 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Suisio, 09-01-2023

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA TERMINI

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Suisio,

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA

Copia conforme dell'atto firmato digitalmente, in originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Suisio, 09-01-2023

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA